

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

RICORSO

MACCHIONE ANTONELLA, nata a Lamezia Terme (CZ) il 12.06.1972 e residente in Gizzeria (CZ) Contrada Livadia, C.F.: MCCNNL72H52M208V, rappresentata e difesa dall'Avv. Isetta Barsanti Mauceri (CF: BRS STT 66 S53 D612 T email: isetta.barsantimauceri@firenze.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliata presso la Dott.ssa Francesca Buccellato (cf: BCCFNC82P66H501V) con studio in Roma, in Via Cosseria n. 2 (Studio legale associato Aiello, Americo, Pastore) come da mandato a margine del presente atto, propone ricorso

contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (da ora MIUR) (80185250588)** nella persona del Ministro pro-tempore in carica;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA (97036700793)**, in, nella persona del Direttore Generale, pro-tempore in carica;

per l'annullamento previa sospensione

- del provvedimento del Coordinatore dell'Ufficio VI dell'Ambito Territoriale di Catanzaro, presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, del 29.07.2014, ove si legge che in applicazione dell'art. 1 DM 235/14 "non sono consentiti nuovi inserimenti per il personale docente ed educativo di ogni ordine e grado e che ai sensi dell'art. 9 comma 2 le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità web e non cartaceo" e per l'effetto include il nominativo della ricorrente nell'elenco degli esclusi;
- della graduatoria ad esaurimento provvisoria relativa all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia adottata dall'Ufficio VI dell'Ambito territoriale di Catanzaro presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria in

Avv. ISETTA BARSANTI MAUCERI
STUDIO LEGALE MAUCERI
Via Lamarmora n. 26
Tel. 055/577840 - Fax 588820
* 0 1 2 1 F I R E N Z E

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio in primo e secondo grado ed in fase esecutiva l'Avv.to Isetta Barsanti Mauceri conferendole tutte le facoltà di legge ivi compresa quella di firmare il ricorso, presentare istanze, memorie, motivi aggiunti, conciliare e transigere, rinunciare agli atti.

Eleggo domicilio presso lo studio della Dott.ssa Francesca Buccellato (Studio Legale Associato Aiello, Americo, Pastore) in Roma, Via Cosseria n. 2.

Dichiaro altresì di essere stato informato in conformità al disposto del D.L.vo n. 196/2003 (Codice Privacy) e successive modifiche e integrazioni ed autorizziamo pertanto il trattamento dei dati personali per le finalità connesse all'espletamento del presente mandato.

Roma, 23/9/14

F.to:

Isetta Barsanti Mauceri

Per autentica
F.to Avv. Isetta Barsanti
Mauceri

Isetta Barsanti Mauceri

data 29.07.2014, nella parte in cui il nominativo della ricorrente non è incluso;

- della graduatoria ad esaurimento definitiva, relativa all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia, adottata dall'Ufficio VI dell'Ambito territoriale di Catanzaro presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, in data 17.08.2014, nella parte in cui non è incluso il nominativo della ricorrente;

nonché, per quanto occorrer possa

del DM 235/14 del 09.04.2014, avente ad oggetto l'integrazione ed aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2014/17, nella parte in cui all'art. 1, comma 1 stabilisce che può chiedere la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio *"Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II e III, e aggiuntiva (di seguito per semplicità denominata IV) delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia"* non consentendo il reinserimento dei docenti depennati

nonché

di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali anteriori e successivi al DM 235/14 nella parte in cui non consentivano la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento a chi non avesse prodotto aggiornamento della propria posizione in graduatoria

per declaratoria

del diritto della ricorrente alla collocazione nella graduatoria ad esaurimento definitiva per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia pubblicata in data 17.08.2014

con condanna

dell'Amministrazione al risarcimento di tutti i danni, patiti e patendi

FATTO

1. La ricorrente in data 15.03.2002 ha presentato formale

domanda di inserimento nella graduatoria ad esaurimento per l'insegnamento nella scuola dell'Infanzia nelle scuole della provincia di Milano. A seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti la ricorrente è stata collocata nella graduatoria de qua ed in forza di detta collocazione ha prestato servizio in varie istituzioni scolastiche della suddetta provincia.

Successivamente la ricorrente ha presentato domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria secondo le modalità ministeriali contenute nei vari decreti disciplinanti gli aggiornamenti e nel 2005 ha cambiato provincia, per esigenze familiari, da Milano a Catanzaro. La ricorrente, quindi, ha presentato le varie domande di aggiornamento della propria posizione in graduatoria presso l'ex CSA di Milano fino all'a.s. 2005/2006 e successivamente presso l'ATP della provincia di Catanzaro fino all'a.s. 2010/11. Dopo di allora, a causa di motivi di salute che l'hanno distolta dalle ordinarie questioni, la ricorrente ha omesso di produrre l'aggiornamento della propria posizione.

Con la pubblicazione delle graduatorie permanenti ad esaurimento del mese di agosto 2011 la ricorrente ha verificato che il proprio nominativo non era tra quello degli inclusi e le è stato erroneamente detto che erano scaduti i termini per produrre la domanda in questione. Per effetto della presentazione delle domande di inserimento nelle graduatorie di circolo, la ricorrente ha continuato, comunque, a prestare servizio a tempo determinato per l'insegnamento nella scuola dell'Infanzia negli aa.ss. 2011/12, 2012/13 e 2013/14 in scuole della provincia di Pistoia, ove nel frattempo si è trasferito il suo nucleo familiare.

La ricorrente non ha mai ricevuto alcun provvedimento di esclusione dalla GAE. Semplicemente, l'Amministrazione Scolastica della provincia di Catanzaro ha omesso di mantenere il suo nominativo nella graduatoria di appartenenza sin dal momento della pubblicazione della GAE valevole per il triennio

2011/12-2013/. Avverso tale esclusione la ricorrente, sulla scorta della giurisprudenza all'epoca vigente, ha introdotto una formale impugnativa avanti al Giudice Ordinario (Tribunale di Pistoia) che, però, è tutt'ora pendente. La ricorrente dunque, in quanto abilitata all'insegnamento è in possesso del titolo di accesso alle graduatorie ad esaurimento utilizzabili per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti autorizzati e per il conferimento delle supplenze annuali. Tuttavia, essendo pienamente in possesso dei titoli d'accesso alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, una volta venuta meno la vigenza di tali graduatorie, in occasione del nuovo aggiornamento di esse, disposto dal Decreto Ministeriale 235 del 9.4.2014, per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, ha presentato, nei termini previsti dal predetto DM, domanda e diffida di richiesta di aggiornamento e reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Con provvedimento del 29.07.u.s. il Coordinatore dell'Ufficio XI dell'Ambito Territoriale di Catanzaro, presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, però, ha disposto l'inclusione del nominativo della ricorrente nell'elenco degli esclusi e successivamente con Decreto del 17.08.2014 ha pubblicato le GAE valevoli per il prossimo triennio senza inserire il nominativo della odierna ricorrente. Per effetto di detti provvedimenti, adottati in forza del Decreto Ministeriale n. 235 del 9.4.2014 e dei precedenti DD.MM a cui lo stesso si riporta, l'Amministrazione Scolastica - incurante anche del copioso indirizzo giurisprudenziale (anche di codesto Tribunale) a favore della permanenza nelle GAE di chi come la ricorrente aveva ommesso di rinnovare la domanda in graduatoria - non ha previsto tale permanenza nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza della ricorrente e l'ha definitivamente esclusa. Gli atti impugnati sono però illegittimi e se adottati, come pare, in esecuzione del DM n. 235 del 9.4.2014, anch'esso deve essere dichiarato illegittimo.

Peraltro, vale la pena di rilevare come il DM in questione, nella parte in cui dispone il divieto di permanenza ed aggiornamento in graduatoria per chi non abbia presentato domanda di aggiornamento ai sensi delle disposizioni ministeriali di cui al Decreto Ministeriale 44/2011, od ancor prima ai sensi del DM 42/09, etc., è illegittimo, come già correttamente ritenuto da codesto Ecc.mo TAR con l'ordinanza n. 3336/14. Ed ancora occorre rilevare come sia pacifica la giurisprudenza sia amministrativa che ordinaria, in ordine alla quale l'Amministrazione, nel prevedere l'esclusione dalle GAE per coloro che non hanno aggiornato la propria posizione nei termini ivi indicati abbia tenuto un comportamento illegittimo. Se il Ministero avesse amministrato seguendo i principi del buon andamento e della economicità, avrebbe dovuto come minimo, emettendo i provvedimenti impugnati, dare una motivazione sul perché ha inteso discostarsi dalla giurisprudenza, peraltro, puntualmente richiamata anche dalla ricorrente nel proprio atto di reclamo alla graduatoria provvisoria (si veda per tutte Consiglio di Stato n. 3658/14 e con riferimento alla giustizia ordinaria, tra le altre: Tribunale Lavoro di Roma, sent. 12884 del 05 luglio 2012 e Tribunale di Pistoia 17/2014 etc.) Tutto ciò premesso, il comportamento tenuto dall'Amministrazione scolastica resistente che ha determinato l'esclusione della ricorrente dalle vigenti graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/2017 è del tutto illegittimo per i seguenti motivi di diritto

DIRITTO

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'IMPIANTO NORMATIVO CHE DISCIPLINA LE ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI AD ESAURIMENTO, NONCHÈ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 605 LETT. C) DELLA L. N.296/2006 E DELL'ART. 1 COMMA 1 BIS L. N.

**143/2004. ECCESSO DI POTERE. CARENZA DI
MOTIVAZIONE.CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ.**

E' necessario, procedere alla lettura sistematica della normativa di settore, al fine di effettuare un'esatta individuazione delle norme regolanti la fattispecie di che trattasi. Il decreto-legge 7.4.2004, n. 97, recante "*disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge*" convertito con modificazioni nella legge 5.6.2004 n. 143 all'art. 1 avente ad oggetto "*Disposizioni in materia di graduatorie permanenti*" al comma 1 bis prevede espressamente che: "*all'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione*". La mancata presentazione della domanda comporta, ai sensi della citata disposizione, la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi, tuttavia, ai sensi della citata norma tale sanzione non è definitiva in quanto, a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione. In altri termini, la norma primaria sopra citata se, per un verso, ha inteso comminare la sanzione dell'esclusione dalla

graduatoria per i docenti che non presentano domanda di aggiornamento, per altro verso ha limitato tale grave sanzione soltanto al periodo di vigenza di tali graduatorie. Ed infatti, venuta meno la validità di tali graduatorie, per effetto del procedimento di aggiornamento delle stesse, i docenti già inclusi in graduatoria negli anni precedenti all'ultimo aggiornamento (all'atto del quale, non presentando domanda, sono stati depennati), ai sensi della fonte primaria sopra citata possono senz'altro chiedere il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio già maturato al momento della cancellazione. Il diritto al reinserimento in graduatoria di tali soggetti non è venuto meno neppure l'introduzione dell'art. 1, comma 605, lettera c) della legge 27.12.2006 n. 296 che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui alla legge 4.6.2004 n. 143 in graduatorie ad esaurimento a far data dal 1.7.2007. La detta norma ha in particolare previsto che: *"con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto- legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione"*. In questo contesto

normativo è intervenuto il Decreto Ministeriale n. 235 del 9.4.2014 che all'art. 1 avente ad oggetto "aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo - Trasferimenti da una provincia all'altra" al comma 1 prevede espressamente che: "Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito, per semplicità, denominata "IV") delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere: a) lo permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria; b) la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa. A norma dell'articolo 1, comma 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi con le modalità ed i termini di cui al successivo articolo 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria". Orbene il citato articolo come già l'art. 1 del D.M. 8.4.2009 n. 42 e l'art. 1 del D.M. 12.5.2011 n. 44, già annullati in sede giurisdizionale, pur richiamando nelle premesse e quale norma di chiusura per quanto non previsto le disposizioni di cui alla legge n.143 del 5.6.2004, ne viola la lettera e la ratio, infatti la norma del tutto immotivatamente, nel disporre l'aggiornamento e la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017, non ha previsto tale reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza di coloro che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria. Occorre chiarire che la norma di cui all'art. 1, comma 605, lettera c) della legge 27.12.2006 n. 296, infatti, si limita a

trasformare le graduatorie provinciali da permanenti ad esaurimento per non alimentare ulteriormente il precariato scolastico e non consentire, a partire dal 2007, l'inserimento di nuovi aspiranti prima dell'immissione in ruolo dei docenti già presenti in quelle graduatorie. La circostanza che la norma faccia salvi soltanto determinati inserimenti ovvero *"per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali"* non preclude affatto la possibilità per il futuro di un rientro in graduatoria per coloro che ne sono stati cancellati. La legge, quindi, si è limitata a riconfermare l'aggiornamento delle graduatorie, precludendo nuovi inserimenti, ma ciò non significa affatto che i soggetti già presenti in graduatoria, che per un motivo qualsiasi non abbiano confermato la volontà di permanervi nei termini, debbano essere **penalizzati a tal punto da non poter più essere riammessi in graduatoria in occasione dei periodici aggiornamenti.** La trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento" infatti, non ha comportato la disapplicazione della disciplina relativa al procedimento amministrativo di reinserimento, in particolare nella parte in cui prevede l'esclusione dalle graduatorie di coloro che non hanno rinnovato la domanda di iscrizione nei termini di legge con la possibilità per questi di essere nuovamente inseriti nelle graduatorie qualora presentino tempestiva domanda per il periodo successivo a quello della precedente esclusione. L'esclusione di coloro che non avevano dimostrato interesse per la permanenza nella graduatoria rimane infatti, disciplinata dall'art. 1, comma 1 *bis*, della legge 5.6.2004 n. 143 senza che la trasformazione della graduatoria da permanenti ad esaurimento apporti modifiche al sistema della rinnovazione della domanda. Nella specie

non esiste alcuna impossibilità di contemporanea applicazione tra la previsione generale del carattere ad esaurimento delle graduatorie e la disposizione che consente il reinserimento in graduatoria di chi già avesse maturato il diritto all'inserimento in graduatoria e ne sia stato cancellato soltanto per non aver presentato tempestiva domanda di aggiornamento. Il tenore della legge 27.12.2006 n. 296 induce a ritenere bloccati i nuovi inserimenti per il futuro, ma non può escludere il recupero di chi già si era collocato nella graduatoria, anche perché l'art. 1, comma 1 *bis* della legge 5.6.2004 n. 143 è ancora in vigore nella sua interezza non essendoci stata abrogazione espressa da parte della nuova normativa in materia di graduatorie ad esaurimento o comunque non essendo stata prevista una disciplina di coordinamento. Infatti la disposizione di cui all'art. 1, comma 1 *bis* della legge 5.6.2004 n. 143, nel disciplinare l'onere di presentazione della domanda di aggiornamento della posizione in graduatoria e le conseguenze della mancata ottemperanza a tale onere costituisce in realtà norma speciale - per quanto riguarda questo specifico adempimento - rispetto alla norma generale che stabilisce il carattere ad esaurimento delle graduatorie. Sul punto occorre evidenziare che il giudice amministrativo ha già avuto modo di pronunciarsi in merito al D.M. n. 42 del 2009, concernente l'obbligo di aggiornamento biennale per i docenti iscritti nelle graduatorie scolastiche per il biennio 2007/2009 e con la sentenza del TAR Lazio, Sez. 3 Bis, n. 21793 del 2010 ne ha disposto l'annullamento nella parte in cui non prevedeva l'assegnazione, ai docenti interessati, di un termine per esprimere o meno la volontà di permanere in graduatoria, in quanto illegittimo alla luce della L. n. 143 del 2004, art. 1, comma 1-bis, ed, inoltre, posto in violazione del principio del legittimo affidamento dei soggetti già inclusi in graduatoria. In particolare la citata sentenza chiarisce che: "La

motivazione addotta è che "un'applicazione letterale della norma conduca ad esiti plausibilmente non conformi ai parametri desumibili dagli artt. 3 e 97 della Costituzione. Invero, non si vede come possa predicarsi conforme alle regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l'onere del docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute ampiamente dannose conseguenti alla mancata (ulteriore) manifestazione di detta volontà. Tali rilievi possono essere vinti solo ove lo ratio della normativa in questione vada ricondotta alla finalità di depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, e non certo all'intento di sfoltire comunque le graduatorie, sulla base di una volontà degli interessati, non espressa in via esplicita ma desunta in via presuntiva a mezzo del silenzio, o del comportamento comunque inerte, dagli stessi serbato. Si vuole in sostanza affermare - con attenzione ai principi affermati dalla legge n. 241/1990, che ha posto alcuni valori ordinamentali, costituenti parametri vincolativi anche per l'attività dell'interprete, che hanno rimodellato l'amministrazione pubblica, evolvendola, in linea con il disegno costituzionale, da amministrazione-potere ad amministrazione-servizio - che l'espunzione dalle graduatorie in questione avrebbe postulato lo piena consapevolezza dei docenti delle conseguenze rivenienti dalla mancata presentazione della domanda di riconferma nelle graduatorie. Non può in proposito non evidenziarsi - è ciò avvalorato quanto si dirà appresso circa la necessità che nel caso all'esame fossero apprestate puntuali garanzie partecipative agli interessati in ordine alle conseguenze della mancata dichiarazione di riconferma - che i docenti in questione appartengono al personale precario, e che per essi il figurare (e quindi il permanere) nelle graduatorie in questione

costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicché è davvero poco probabile ipotizzare una loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime; volontà che non può quindi essere ricavata aliunde ma espressa in modo consapevole. Nella riferita situazione è quindi del tutto possibile - e la peculiare fattispecie all'esame ne costituisce conferma - che la cancellazione dalle graduatorie, disposta all'esito di un modulo procedimentale non idoneo a saggiare l'effettiva volontà dei docenti interessati, avvenga nei riguardi di docenti affatto ignari delle conseguenze "rovinose" dell'intervenuta mancata conferma di permanenza nelle graduatorie". Tale orientamento è stato confermato in Consiglio di Stato, con la decisione n. 3658 del 2014 ove si legge: "è giusto depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, non è corretto determinarne l'esclusione sulla base di una volontà che non si assume acquisita direttamente, ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati?". Da tutto quanto detto appare evidente che il richiamo all'art. 1, comma 1 bis della legge 5.6.2004 n. 143 effettuato dal decreto impugnato deve comportare l'applicazione in toto della disciplina di cui al citato articolo, quindi anche per la sua ultima parte dove è contemplata la possibilità di reinserimento in graduatoria a seguito di cancellazione nel senso chiarito dalla giurisprudenza. Nel caso di specie, quindi, la mancata presentazione da parte della ricorrente della domanda di aggiornamento della propria posizione nelle precedenti graduatorie valide per il biennio 2009/2011 comporta sì la cancellazione della stessa dalle graduatorie valide per detti anni scolastici, ma non pregiudica il suo diritto di ottenere - a seguito di domanda a tal fine tempestivamente presentata - il reinserimento nelle graduatorie successive valide a

partire dall'anno scolastico 2014/2017. Ne consegue l'illegittimità del Decreto Ministeriale n. 235 del 9.4.2014, avente ad oggetto integrazione e aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2014/2017, nella parte in cui all'art. 1, comma 1, stabilisce che può chiedere la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio soltanto "*Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I,II,III e aggiuntiva (di seguito, per semplicità, denominata "IV") delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia*", che deve pertanto essere annullato.

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'IMPIANTO NORMATIVO CHE DISCIPLINA LE ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI AD ESAURIMENTO, NONCHÈ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 1, COMMA 605 LETT. C) DELLA L. 296/2006 E DELL'ART. 1 COMMA 1 BIS L. N. 143/2004. ECCESSO DI POTERE. CARENZA DI MOTIVAZIONE. CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ.

Il sistema delle graduatorie uniche permanenti è stato istituito con l'entrata in vigore della legge 124 del 1999, dalla istituzione di altrettante graduatorie di base, nate dalla trasformazione delle graduatorie ancora valide dei concorsi per soli titoli espletati nel corso della precedente disciplina. Nella graduatoria permanente il personale è disposto con un proprio punteggio. Finchè hanno avuto la natura di graduatorie uniche e permanenti sono state periodicamente integrate e aggiornate (art. 401, comma secondo, T.U. 297 del 1994 nella nuova versione). Ed invero, ai sensi dell'art. 1, comma quinto, della legge 124 del 1999 le stesse graduatorie permanenti sono state utilizzate dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17 del

decreto - legge 3 maggio 1988 n. 140, convertito in legge 4 luglio 1988 n. 246, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270

Nella legge 124 del 1999 non vi è traccia di gerarchia tra le diverse categorie di soggetti che hanno titolo all'inserimento nella graduatoria permanente che non sia il punteggio di merito in dotazione di ciascuno. L'unico criterio di graduazione è quello che discende dalla valutazione dei titoli al fine di individuare i più capaci e meritevoli. Inoltre, considerato che i requisiti per accedere all'insegnamento sono costituiti soltanto dal titolo di studio specificatamente richiesto e dal titolo di abilitazione allo specifico insegnamento "in armonia col principio costituzionale che garantisce l'accesso ai pubblici uffici a tutti coloro che ne hanno titolo, indipendentemente dal momento in cui l'hanno conseguito" (Tar Lazio sez. III bis sent. 3309/2002).

L'interesse pubblico preminente di attribuire una occasione di occupazione è ampiamente rispettato con la sanatoria introdotta con l'art. 2 della legge 124 del 1999. La differenza con la disciplina precedente è profonda. *La legge 30 dicembre 1989 n. 417, infatti, prescriveva fra i titoli di accesso al concorso per soli titoli, un periodo di servizio prestato nelle scuole statali. La legge 124 del 1999 non prevede alcun requisito di servizio per la partecipazione al concorso abilitante e, di conseguenza, per l'inserimento nelle graduatorie permanenti: operazione, quest'ultima, che nella sostanza è un vero e proprio "concorso per soli titoli", che dà accesso all'elenco per le supplenze ovvero al canale per l'assunzione in ruolo nei limiti della metà dei posti da ricoprire anno per anno" (Tar Lazio sez. III bis sent. 3309/2002).* Pertanto, tutti coloro che hanno superato l'esame di abilitazione o di idoneità, qualunque sia la loro provenienza, debbono poter partecipare alle operazioni di inserimento nella graduatoria provinciale con il punteggio con cui ognuno potrà graduarsi in relazione

al proprio titolo abilitante. (Per una ricostruzione del sistema delle graduatorie provinciali permanenti vedi Tar Lazio, sez. III bis sentenza del 18 aprile 2002 n. 3309 e sent. n. 4731 del 2002). La ricorrente peraltro gode anche del requisito del servizio, ma soprattutto era già abilitata e inserita in graduatoria, chiede quindi semplicemente che il proprio titolo produca gli effetti giuridici che aveva la legittima aspettativa di vedere realizzare al momento del conseguimento. Con l'espressione "*valore legale del titolo di studio*" si indica l'insieme degli effetti giuridici che la legge ricollega ad un determinato titolo scolastico o accademico, rilasciato da uno degli istituti scolastici o universitari, statali o non, autorizzati a rilasciare titoli di studio. Tali effetti possono essere interni al sistema scolastico o accademico - consentendo il passaggio tra i vari gradi dell'istruzione - o esterni allo stesso. Il titolo conseguito dalla ricorrente è da considerare senz'altro produttivo della seconda categoria di effetti. Il titolo di studio in questione, infatti, come appena ricostruito, è relativo all'abilitazione conseguita, che ha senz'altro efficacia legale anche per il reinserimento. Il valore legale del titolo di studio non è peraltro un istituto giuridico che trovi la sua disciplina in una specifica previsione normativa, ma va desunto dal complesso di disposizioni che ricollegano un qualche effetto al conseguimento di un certo titolo scolastico o accademico, affinché sia anche effettivo l'interesse legittimo alla certezza legale del proprio titolo e del corso di studi scelto. E' opportuno dare una dettagliata ricostruzione "storica" delle graduatorie provinciali per dimostrare che chi ricorre sin dal momento del suo conseguimento della abilitazione aveva la legittima aspettativa di vederne produrre gli effetti legali di ammissione ai canali di conferimento di incarico e attribuzione dei relativi punteggi. Questo fonda la contraddittorietà e disarmonia degli atti impugnati e del Decreto Ministeriale 235/14 con la legge e con i regolamenti emessi dallo stesso Ministero, nella parte in

cui non prevede e impedisce il reinserimento dove chi ricorre è già stata inserita e ha titolo per insegnare. Il limite così imposto all'utilizzo della propria abilitazione sarebbe irragionevole e arbitrario, incostituzionale sia rispetto al diritto di accesso al lavoro sia rispetto all'impossibilità di accrescere le proprie aspettative professionali ed economiche, nonché contraddittoria con il criterio del merito. Peraltro, con legge 24 febbraio 2012 n. 14 all'art. 14 comma 2 ter è già stata riconosciuta la possibilità di inserirsi ex novo ad alcune tipologie di aspiranti e tra queste proprio chi fosse rimasto fuori dalla disciplina della L. 124/1999 e che avesse conseguito l'abilitazione per l'insegnamento nei seguenti termini: *"2-ter. Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c) e 607, della legge 27.12.2006, n. 296 e successive modificazioni restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009-2010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie. Con decreti del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013. Tra i vari visto e considerato del DM 53/2012 attuativo della L. n.14/2012 si legge "Vista la legge n. 296 del 27/12/2006 ed in particolare l'art. 1 comma 605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 143 del 4 giugno 2004, in*

graduatorie ad esaurimento fatta salva la possibilità dei soli nuovi inserimenti per i docenti abilitati non ancora inclusi nelle graduatorie alla data di entrata in vigore della legge, o che stessero completando il percorso formativo abilitante presso le Università autorizzate". Un costante orientamento della giurisprudenza ha applicato queste norme accogliendo l'interpretazione favorevole alle ragioni di quei docenti che chiedono il mero reinserimento nella graduatoria ad esaurimento. Queste sentenze, ormai numerose su tutto il territorio nazionale, riconoscono e tutelano il diritto soggettivo all'esatto inquadramento nella graduatoria nonostante la trasformazione in graduatoria permanente ad esaurimento e costringono a un nutrito contenzioso frutto delle illegittime direttive generali qui impugnate (si veda per tutte le sentenze allegare del Tribunale sez. lavoro di Rimini n. 263/2013, ma anche di Roma, di Matera, Catania, Pistoia, Firenze e diverse altre città d'Italia).

DOMANDA DI SOSPENSIONE

Il fumus boni juris è evidente. Pure evidente è il danno grave ed irreparabile. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'urgenza è dettata, tra l'altro, dal fatto che per effetto degli impugnati provvedimenti non essendo stata inclusa nella graduatoria definitiva non ha potuto stipulare alcun contratto né a tempo determinato, né a tempo indeterminato. Di conseguenza, se la posizione della ricorrente non sarà tempestivamente corretta, e, quindi prevista un'inclusione pleno jure, il rischio altissimo è che non possa stipulare alcun contratto e che quindi rimanga priva di un'idonea occupazione.

P.Q.M

Con riserva di ulteriori integrazioni si chiede:

- 1) **In Tesi**: l'annullamento degli atti impugnati con i quali l'Amministrazione ha disposto l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria con riferimento

all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia;

- 2) **In ipotesi**, e nel merito, si chiede la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per l'esame delle eccezioni di illegittimità costituzionale dell'impianto normativo che fonda i decreti impugnati ove dovesse autorizzare le determinazioni amministrative qui impuginate per la manifesta irragionevolezza e la conseguente violazione dell'art. 3, 34, 33, 51 e 97 Cost.

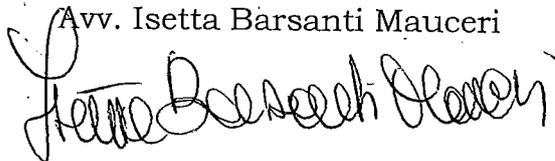
Con vittoria di spese di giudizio da distrarre in favore della procuratrice antistataria.

Ai fini del contributo unificato di cui agli artt. 9 e ss del DPR del 115/2002, così come modificato dalla L. 111/11 si dichiara che il presente giudizio attiene a materia di PUBBLICO IMPIEGO. Il valore della controversia è INDETERMINATO. La ricorrente dichiara di essere ESENTE come da certificazione che si allega.

Ai fini e per gli effetti degli articoli 133, comma 3, e 134, comma 3, c.p.c., il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica:
isetta.barsantimauceri@firenze.pecavvocati.it.

Firenze-Roma 23 settembre 2014

Avv. Isetta Barsanti Mauceri



Io sottoscritta Avv. Isetta Barsanti Mauceri, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze in data 05.09.2006, rilasciata il 07.09.2006, previa iscrizione al n. 197 del mio registro cronologico, e per conto di MACCHIONE Antonella in epigrafe generalizzate, ho notificato il retroesteso atto a MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F.: 80185250588), nella persona del Ministro pro-tempore in carica, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 - 00186 ROMA

a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato 76531669057-2 spedito dall'Ufficio postale di Firenze 18 in data corrispondente a quella del timbro postale.



(Avv. Isetta Barsanti Mauceri)

Isetta Barsanti Mauceri



Io sottoscritta Avv. Isetta Barsanti Mauceri, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze in data 05.09.2006, rilasciata il 07.09.2006, previa iscrizione al n. 198 del mio registro cronologico, e per conto di MACCHIONE Antonella in epigrafe generalizzate, ho notificato il retroesteso atto a UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA (C.F.: 97036700793), nella persona del Direttore Generale pro-tempore in carica, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 - 00186 ROMA a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato 76531669056-1 spedito dall'Ufficio postale di Firenze 18 in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Isetta Barsanti Mauceri)

Isetta Barsanti Mauceri



Io sottoscritta Avv. Isetta Barsanti Mauceri, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze in data 05.09.2006, rilasciata il 07.09.2006, previa iscrizione al n. 199 del mio registro cronologico, e per conto di MACCHIONE Antonella in epigrafe generalizzate, ho notificato il retroesteso atto a MARIA MACRI' - VIA SUOR BRIGIDA POSTORINO N. 26 - 88064 CHIARAVALLE CENTRALE (CZ)

a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato 76531669055-0 spedito dall'Ufficio postale di Firenze 18 in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Isetta Barsanti Mauceri)

Isetta Barsanti Mauceri



N. Raccomandata

76531669057-2



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex w1515) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	HUIR - nella persona del ministro P.E. in conio d'onta ex lege per ANGIATURA GENLE dello STATO in: VIA DEI PONTIFICI, 12		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	RACCOMANDA ANTONELLA Av. ISETTA BARSANTI MAUCERI STUDIO LEGALE MAUCERI Via Lamarmora n. 26 Tel. 055/577840 - Fax 588820 5 0 1 2 1 FIRENZE		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 25260 Sez. 8 Operaz. 0168
 Causale: AG 25/09/2014 13:12
 Peso gr.: 61 Tariffa € 8,55 Affr. € 8,55
 Serv. Agg.: AR
 (accettazione manuale) AR: 766289110435 TASSE

N. Raccomandata

76531669056-1



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex w1515) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	U.S.R. CALABRIA nella persona del Direttore Generale per la conio d'onta ex lege ex ANGIATURA GENERALE dello STATO in VIA DEI PONTIFICI, 12		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	RACCOMANDA ANTONELLA Av. ISETTA BARSANTI MAUCERI STUDIO LEGALE MAUCERI Via Lamarmora n. 26 Tel. 055/577840 - Fax 588820 5 0 1 2 1 FIRENZE		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 25260 Sez. 8 Operaz. 0169
 Causale: AG 25/09/2014 13:15
 Peso gr.: 61 Tariffa € 8,55 Affr. € 8,55
 Serv. Agg.: AR
 (accettazione manuale) AR: 766289110424 TASSE

N. Raccomandata

76531669055-0



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex vers. 10) - SL [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	MARIA MACERI	
	VIA/PIAZZA	VIA SUDIC BALSIDA POSTORINO	26 N° CIV.
	C.A.P.	58064 CHIARAVALLE CENTRALE	CZ PROV.
MITTENTE	MITTENTE	Av. ISETTA BARSANTI MAUGERI	
	VIA/PIAZZA	STUDIO LEGALE MAUGERI Via Lamarmora n. 28	
	C.A.P.	Tel. 055/577840 - Fax 588820 50121 FIRENZE	

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata	

Fraz. 25260 Sez. B Operaz. 0170
Causale: AG 25/09/2014 13:16
Peso gr.: 61 Tariffa € 8,55 Affr. € 8,55

Serv. Agg.: AR
AR: 766289110413

(accettazione manuale)

TASSE

ORDINE DEGLI AVVOCATI

FIRENZE

Autorizzazione ad avvalersi della facoltà prevista dalla Legge 21.01.1994 n. 53.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, nella sua adunanza del 5 settembre 2006,

Vista l'istanza presentata dall'Avv. ISETTA BARSANTI MAUCERI, nata a Firenze il 13 novembre 1966, c.f. BRS STT 66S53 D612T, con studio in Firenze, Via Lamarmora n. 26, per essere autorizzata ad avvalersi della facoltà di notificazione prevista dalla legge 53/94;

AUTORIZZA

l'Avv. ISETTA BARSANTI MAUCERI ai sensi dell'art. 7 L. 53/94 ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

DISPONE

che tale autorizzazione sia comunicata ai capi degli Uffici Giudiziari sedenti in Firenze.

Per copia conforme

Firenze, 07 SET. 2006

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Avv. Daniela Marcucci)

